



COMUNE DI ROCCASECCA

PROVINCIA DI FROSINONE

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL FONDO SOSTEGNO IMPRESE – CONTRIBUTO TARI PER LE CONSEGUENZE DELL'EMERGENZA SANITARIA “COVID-19”

PROGETTO “RILANCIAMO ROCCASECCA”

Il Responsabile del Settore 2°, in esecuzione della Delibera di giunta comunale n. 148 del 30/12/2020 e dell'art. 12 della Legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, indice il presente Avviso Pubblico

Con il presente provvedimento si stabiliscono i criteri per la concessione di un contributo straordinario a fondo perduto - TARI, a favore delle **microimprese che operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa, dell'artigianato, dei servizi per la cura della persona e della somministrazione**. Tali misure si vanno ad affiancare ai corrispondenti interventi previsti a livello statale e regionale.

Con l'erogazione del suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico a titolo di contributo TARI (utenze non domestiche).

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da “COVID-19”.

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, come specificati al successivo punto ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi.

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all'erogazione del contributo, debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- ✓ avere **sede operativa** nella città di Roccasecca;
- ✓ appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ovvero **avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro**;
- ✓ risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un'attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19;
- ✓ non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero che il

legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019;

- ✓ non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
- ✓ il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
- ✓ essere in regola con il pagamento TARI 2019 (utenze non domestiche);
- ✓ aver presentato al protocollo dell'ente il modulo di domanda che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Roccasecca www.comune.roccasecca.fr.it. **“CONTRIBUTO COMUNALE – TARI COVID-19”**.

Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in date non comprese nel periodo di tempo di apertura del bando saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte;

Sarà ammessa la compilazione di un solo modulo di domanda per ogni operatore commerciale.

Nel modulo di domanda, dovrà essere indicato il soggetto che ha la legale rappresentanza dell'attività e/o l'eventuale soggetto delegato con poteri di rappresentanza risultanti da visura camerale.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per finanziare il presente intervento ammontano a complessivi € 10.000,00.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Il sostegno economico sarà riconosciuto alle imprese/attività, con sede nel Comune di Roccasecca, che abbiano subito una sospensione forzata e/o ulteriori restrizioni dell'attività a seguito dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità nazionali e regionali per far fronte all'emergenza da COVID-19 e che esercitino una fra le seguenti attività economiche:

- a) Attività rientranti fra i servizi di ristorazione quali ad esempio: ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie;
- b) Agenzie di Viaggio, Palestre;
- c) Attività rientrante fra i servizi alla persona, quali ad esempio barbieri, parrucchieri, estetiste, ad eccezione delle attività di cui all'allegato 2 al DPCM 11 marzo 2020;
- d) Attività rientranti fra il commercio al dettaglio in sede fissa nell'ambito degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita del settore non alimentare, ad eccezione delle attività di cui all'allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020;
- e) Attività Artigianali quali falegnami, fabbri, ad eccezione delle attività di cui all'allegato 1 del DCPM del 25 marzo 2020;

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all'erogazione del sostegno economico debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) Sede nel territorio: avere la sede operativa nel territorio del Comune di Roccasecca.
- b) Risultare imprese attive: essere regolarmente costituite, iscritte al Registro Imprese ed essere attive al momento dell'entrata in vigore del DPCM 11.03.2020;
- c) non avere in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Roccasecca alla data del 30.12.2020;

- d) essere in regola con il pagamento TARI 2019 (utenze non domestiche);
- e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- f) che non sussistono nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

5. SOGGETTI ESCLUSI

Sono escluse dall'erogazione del sostegno economico di cui al presente avviso le imprese che esercitino esclusivamente le seguenti attività che non sono state soggette a sospensione forzata o lo sono state per un periodo limitato:

1. tutte le attività rientranti nell'allegato 1 al DPMC 11 marzo 2020, di seguito riportate:
 - Ipermercati, Supermercati e Discount di alimentari;
 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2);
 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
 - Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4);
 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
 - Farmacie;
 - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
2. Tutte le attività rientranti nell'allegato 2 al DPMC 11 marzo 2020, di seguito riportate:
 - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- 3. Attività di grandi strutture di vendita;
- 4. Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che forniscono beni e servizi;
- 5. Agenzie di affari, attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare; 6. Attività inerenti servizi bancari, assicurativi, finanziari;
- 7. Studi professionali e intermediari del commercio;
- 8. Parafarmacie ed erboristerie;
- 9. Attività di officina, quali riparazioni di veicoli;
- 10. Attività edilizie, imprese di costruzioni e attività analoghe;
- 11. Edicole e tabaccherie;
- 12. Associazioni sportive;
- 13. Circoli privati e associazioni culturali-ricreative;

Restano escluse dal sostegno economico di cui al presente bando tutte le imprese e/o attività che, pur in possesso anche solo di un codice ATECO che consentiva l'apertura, hanno volontariamente deciso di sospendere l'attività e quelle rientranti nell'allegato 1 al DPMC 25 marzo 2020.

6. INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO E/O AIUTI

6.1 Alle imprese individuate al precedente punto 3) che nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Lazio **hanno dovuto sospendere l'attività**, sarà riconosciuto un contributo TARI quantificato nella **misura massima stabilita sulla base delle domande che perverranno e comunque non superiore a € 250,00**.

6.2 Alle imprese individuate al precedente punto 3) che nonostante la misura sospensiva disposta con i provvedimenti sopra richiamati **hanno potuto continuare la propria attività, perché consentito, mediante la consegna a domicilio e/o vendita con asporto**, sarà riconosciuto un **contributo abbattuto del 20% rispetto alla misura massima**.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le richieste di contributo, redatte sull'apposito modello allegato e compilate in ogni sua parte a pena di inammissibilità, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, **a partire dalle ore 9.00 del giorno 5 gennaio 2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2021**, mediante consegna manuale presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Roccasecca oppure mediante trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo: comune.roccasecca@legalmail.it.

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione del modulo di domanda saranno resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Le richieste che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in date non comprese nel periodo di tempo sopra indicato saranno ritenute irricevibili.

8. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E/O AIUTI

Ai soggetti che parteciperanno mediante la presentazione del modulo, che posseggono i requisiti di ammissibilità sopraelencati e rientrano tra i soggetti beneficiari di cui al precedente punto 3), potrà essere richiesto di integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini dell'erogazione del contributo.

L'invio della richiesta di contributo e nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse rese disponibili in bilancio.

A conclusione della fase istruttoria, l'Amministrazione Comunale, comunicherà l'ammissione ai benefici del contributo in parola.

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

9. CONTROLLI

Il Comune di Roccasecca si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00 così come modificato dal comma 1 dell'art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") che introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all'emergenza sanitaria.

Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale, regionale e comunale vigente. La presente procedura ha carattere emergenziale e straordinario ed è pertanto in deroga a quanto previsto dai vigenti Regolamenti del Comune di Roccasecca in materia di concessione contributi ed altri vantaggi economici.

Il presente avviso costituisce "lex specialis" e pertanto, con la formulazione della domanda si accettano implicitamente, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni ivi contenute.

Roccasecca, lì

Il Responsabile del Settore 2°
Dott.ssa Elisa Colafrancesco